

Elena Vannucchi

“SOPRA IL NON TAGLIARSI BOSCHI COMUNALI”  
POLITICA DI TUTELA AMBIENTALE IN UN’INEDITA DISPOSIZIONE  
DEL 1549 EMANATA DAL GOVERNO MEDICEO

[Già pubblicato in “Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell’alta valle del Reno bolognese e pistoiese”, a. XXX, 59 (giugno 2004), pp. 135-144.

© Gruppo di studi alta valle del Reno

Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - [www.alpesappenninae.it](http://www.alpesappenninae.it)]

In una busta dell’Archivio Vescovile di Pistoia si è casualmente rinvenuta una copia manoscritta di una disposizione di legge, datata 13 maggio 1549, circa la proibizione di tagliare legna nei boschi della montagna pistoiese; il collegamento tra la collocazione in un archivio ecclesiastico ed il contenuto del documento non appare di facile costruzione: non è infatti possibile riferire con sicurezza la presenza di questa copia ad alcuna vicenda o situazione di pertinenza dell’amministrazione o della storia degli istituti le cui carte sono confluite nell’archivio vescovile. Delle motivazioni per le quali il documento fu copiato, e delle vicende che lo portarono nella sua attuale collocazione, dunque, niente si sa, né si ritiene che un’indagine in tal senso possa dare risultati di qualche conto. Più semplicemente si accetta come giustificazione sufficiente uno di quei diversi avvicendamenti che assai spesso caratterizzano i movimenti dei documenti storici e le circostanze complesse e complicate che caratterizzano la dispersione e la commistione di documenti in archivi provati dal tempo e dalle vicende; di tale vicissitudine si rinuncia a ricostruire i contorni, non solo perché, in questo caso, praticamente impossibile, ma anche per non spaziare con eccessiva disinvoltura nel vasto ambito delle probabilità.

La copia pistoiese si presenta come una importante testimonianza documentaria e storica: se infatti il testo della legge compare trascritto in un registro della *Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli*, con le successive annotazioni delle date e dei luoghi in cui essa fu bandita<sup>1</sup>, della stampa originale del bando, se essa fu realizzata, non vi è traccia nei fondi archivistici fiorentini<sup>2</sup> né nelle raccolte delle stampe di leggi medicee realizzate in maniera sistematica dal Settecento in poi<sup>3</sup>. L’interesse storico del documento è, invece, costituito dal fatto che esso anticipa di ben un decennio il primo documento finora conosciuto emanato dalla corte medicea circa la tutela delle montagne pistoiesi.

La consapevolezza dell’importanza delle ricchezze naturali del suolo e la difesa del manto boschivo non sono certo acquisizioni di età medicea: è in effetti noto che sin dal Medioevo tutte le comunità montane avevano mostrato costante attenzione in materia di tutela delle risorse del territorio, ed in particolare per quanto riguardava la protezione ed il controllo della coltivazione delle castagne, che costituivano la fonte primaria di sostentamento delle genti di montagna<sup>4</sup>. Molti statuti dei comuni montani, infatti, ancora per tutto il Quattrocento, contengono una serie nutrita di capitoli nei quali, oltre alle indicazioni generiche sulle colture ortive da praticarsi, si stabiliscono norme precise circa la coltivazione e la difesa di specie arboree utili, come appunto il castagno<sup>5</sup>, con la regolamentazione del pascolo<sup>6</sup>, e circa l’utilizzo dei beni comuni, come i boschi<sup>7</sup>.

Ma per quei fattori di mutamento ben conosciuti, che caratterizzarono la storia di tutto il XV secolo, come la maggior esigenza di sfruttamento evidenziata dalle popolazioni locali, che avevano subito un significativo incremento demografico<sup>8</sup>, ed una serie di difficoltà economiche che causarono un estesa situazione di povertà<sup>9</sup>, si giunse ad uno sconsiderato sfruttamento del territorio che si risolveva in un disordinato utilizzo della pratica del “debbio”<sup>10</sup> su aree boschive sempre più estese e nell’indiscriminato taglio del bosco, patrimonio comunitario.

Ad una crescente situazione di precarietà e di scarsa sicurezza economica e al rarefarsi della garanzia di un adeguato mantenimento dell’ambiente naturale, che cominciarono a verificarsi intorno al primo trentennio del Cinquecento, venne ad aggiungersi, nella seconda parte del secolo, la reale necessità di un maggiore, seppure più razionale, sfruttamento delle risorse boschive da parte delle industrie del ferro che erano state impiantate in quelle zone.

In questo quadro trova collocazione più generale l’intervento della casata dei Medici che, aggiudica-

tatasi alla metà del 500 il monopolio del ferro<sup>11</sup>, iniziò a produrre una consistente legislazione volta a tutelare l'ambiente naturale e ad organizzare lo sfruttamento delle risorse montane<sup>12</sup>. È in effetti chiaro che i provvedimenti di Cosimo I, e in seguito, dei successori, riguardo al corretto uso delle risorse del territorio montano derivava solo in seconda istanza, dalla reale ed effettiva necessità di salvaguardia dell'ecosistema; emergeva, infatti, in primo luogo la necessità di conciliare i bisogni degli abitanti delle comunità, che da sempre avevano utilizzato come beni comuni gli ambiti boschivi vicini, spesso con un sistema di sfruttamento estremo e irrazionale, ma indispensabile comunque alla sopravvivenza, e le esigenze che sino dalla metà del secolo erano in modo preponderante sorte per l'indispensabile approvvigionamento delle industrie del ferro che appartenevano alla magona Granducale<sup>13</sup>; il fine che ci si proponeva era quello di garantire un costante rifornimento che non distruggesse la vegetazione, una corretta distribuzione delle risorse montane, una regolamentazione degli usi consuetudinari delle comunità locali che, divenendo abusivi, risultavano infine anche arbitrari, ed un regolare apporto di materia prima da trasformare in combustibile<sup>14</sup>.

La recenziarietà del nostro documento, però, rispetto al primo provvedimento finora conosciuto rivolto alla tutela della montagna pistoiese, che data al 1559, al quale pare collegato, sottolinea che, evidentemente, il problema del mantenimento del manto boschivo e del corretto utilizzo delle risorse del bosco, con il riferimento all'impiego del legname per le fabbriche della zona, si manifestò abbastanza precocemente rispetto al primo stabilirsi dell'industria del ferro sulla montagna pistoiese<sup>15</sup>, collocato intorno agli anni quaranta del '500<sup>16</sup>.

Nel testo del 1549, infatti, dopo aver lamentato l'indiscriminato sfruttamento dei boschi comunali, con tagli, semine e pascolo non regolamentati, con la conseguente diminuzione di *dette selve che non solamente le non potrebbero servire per li bisogni del forno, del ferro et delle fabbriche, et altri simili necessari edifici*, ed aver evidenziato anche il pericolo di carattere ecologico (*mediante detto taglio ne risulta danno al paese, qual ferito da venti infinitamente ne patisce*) il legislatore stabilisce il divieto di tagliare legna dai boschi, se non previa autorizzazione, e stabilisce un lasso di dieci anni, dopo il quale sarà possibile di nuovo praticare tagli di legnami, in modo da permettere una congrua ricrescita del bosco ceduo. Per un periodo di quattro anni, inoltre, si fa divieto di seminare e far pascolare bestiame nelle selve e cerreti comunali di Gavinana, dell'Orsigna *come d'ogni altro luogo del contado, montagna, pendici, cortine et potesterie sottoposti alla giurisdizione pistoiese*. A salvaguardia del sostentamento delle popolazioni locali, inoltre, viene prevista anche un'azione volta al rimboschimento dei castagni da frutto tramite l'*annesto*. Ai campai ed alla legislazione locale il compito di controllo e sanzione in caso di inadempienza o trasgressione; ove la legislazione locale fosse carente, si farà riferimento agli *statuti et ordini* del comune di Pistoia.

Dieci anni più tardi la situazione di degrado delle zone montane del granducato sembra aggravarsi, e la legislazione appare volta a garantire esclusivamente, senza alcuna menzione delle necessità delle fabbriche e industrie locali, il mantenimento della vegetazione e la protezione del manto boschivo, depauperato poiché i monti sono stati indebitamente *da qualche tempo in qua addebbiati arroncati e lavorati, e le piogge non trovando ritegno hanno dilavato e devastato le terre, e i colli delle valli, e de piani*. Nel bando emanato il 17 novembre 1559<sup>17</sup>, *sopra el non poter tagliare e lavorar l'Alpe nel dominio Fiorentino*<sup>18</sup>, sono vietati i *disboscamenti entro lo spazcio di mezzo miglio sotto le cime d'Alpi e i monti di qua e di là dove acqua pende*<sup>19</sup>, *incominciando dalle prime Alpi della Montagna di Pistoia confine a' Lucchesi, e seguendo continuamente per l'Alpi di Cutigliano, San Marcello, Cavinana, et tutte l'altre della giurisdizione pistoiese*. Probabilmente l'intervento, più che preventivo, doveva essere un provvedimento d'urgenza, in risposta ad una situazione che nel giro di poco tempo era andata degenerando, non solo per le diffuse inadempienze delle comunità interessate, ma probabilmente anche per lo scarso o inefficace controllo delle magistrature locali.

La politica granducale, infatti, intervenne in maniera massiccia e restrittiva; non proprio avocando a sé quelle deleghe che dieci anni prima erano state concesse alle comunità locali in materia di controllo, quanto, piuttosto, attirando alla propria supervisione e richiamando a sé il compito di comminare e far eseguire le condanne che, rispetto alle sanzioni previste dieci anni prima, appaiono assai più aspre. Di fronte, infatti, alla generica definizione di imporre, oltre alle pene previste dalle statuizioni locali o dagli statuti del comune di Pistoia, *quella maggior pena pecuniaria et afflictiva di corpo che parrà a detti Signori Commissarii*, nel bando del 1559 si stabilisce con precisione una scala

ascendente di condanne che giungono fino alla pena capitale: *la pena a chi contrafarà per la prima volta di scudi dugento d'oro in oro, et d'esser confinato alla galea per quel tempo che parrà a Sua Eccellentia Illustrissima, et chi contrafarà la seconda volta incorra in pena del doppio quanto alla pena pecuniaria, et quanto alla corporale fino alla morte inclusive, ad arbitrio di chi arà a conoscere et giudicare*<sup>20</sup>.

La *ordinatione* del 1549, dunque, sembra riferirsi ad un momento iniziale dell'evoluzione del paesaggio montano, legato ad un mutamento dell'economia, che da pastorale e prettamente agricola si spostava verso l'industria, che utilizzava in modo diverso le risorse naturali della montagna, un momento nel quale l'atteggiamento politico della signoria medicea riguardo alla salvaguardia del patrimonio boschivo appare orientato alla tendenza a riservare l'uso esclusivo delle risorse del legname alla magona, e nel quale, anche, da un punto di vista istituzionale, diversi erano il ruolo, l'importanza e l'efficacia dell'azione delle comunità locali in materia. L'immagine di una realtà nella quale le autonomie locali erano in grado di controllare e contenere abusi, offerta dalla legislazione del 1549, sembra avere poca rispondenza nei dati di fatto: le comunità montane non furono evidentemente in grado di far fronte al mutato quadro di vita e, probabilmente, la situazione divenne di emergenza.

Il forte intervento del legislatore con il bando del 1559 dovette essere necessario: negli anni centrali del XVI secolo lo stabilirsi ed il graduale aumento di attività delle industrie del ferro e il consueto accresciuto utilizzo delle risorse naturali del territorio montano crearono dunque una situazione di squilibrio; per un verso tutto l'ecosistema montano subì una sorta di successivi mutamenti; d'altra parte anche le comunità locali dovettero far fronte ad una contingenza nuova di fronte alla quale erano sprovviste: quella cioè di dover, in qualche modo, dimidiare i propri diritti di fruizione dei beni naturali, senza che ciò fosse previsto o regolamentato dai consueti sistemi comunitari e di inserirsi in una mutata realtà economica ed in un diverso sistema di vita.

La legislazione posteriore ha rivelato che la politica vincolistica per le zone montane non si affievolì, ma l'asprezza delle sanzioni del 1559 sembra essere mitigata; negli anni successivi la preoccupazione di tenere salde le montagne e di difendere la naturale crescita di piante ricorre in maniera abbastanza continua e trova collocazione in vari altri provvedimenti, ma il raro riferimento al territorio montano pistoiese<sup>21</sup> sembra indicare che forse, l'assimilazione della realtà quotidiana al nuovo sistema di vita dovette infine realizzarsi e che, probabilmente, un equilibrio tra sfruttamento industriale e utilizzo civico era stato, in qualche modo, raggiunto<sup>22</sup>.

L'esemplare conservato nell'Archivio vescovile di Pistoia consiste in un unico foglio, vergato nel senso della lunghezza; lo stato di conservazione, a parte una lacerazione all'angolo superiore sinistro, che però non preclude la lettura, è buono. Una leggera scoloritura verticale interessa la metà destra del foglio. La grafia è accurata e ben leggibile. Sul verso due annotazioni circa il contenuto; la prima, probabilmente coeva, è tracciata con grafia minutissima, diversa da quella del copista, sul bordo superiore del foglio, in senso opposto al testo, rispetto al quale risulta rovesciata<sup>23</sup> la seconda, presumibilmente di età assai più tarda, occupa la parte superiore del foglio, piegato a duerno<sup>24</sup>

Note di trascrizione.

Nella trascrizione la u consonantica è stata sostituita con la lettera v e la j con la lettera i. Le maiuscole, gli accenti e la punteggiatura sono stati ricondotti all'uso moderno. Le abbreviature sono state interamente sciolte, senza aggiunta di parentesi. Il bando è sprovvisto di titolo; quello qui utilizzato è ricavato dalla annotazione coeva stilata sul verso del foglio.

Legge ducale sopra il non tagliarsi boschi comunali

*Addì xiii di maggio M.D.xlviii.*

*Considerando li magnifici Signori Quattro Commissarii preposti dall'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Duca di Firenze nostro Signore sopra la cura della città e contado et montagna di Pistoia da qualche tempo in*

qua nelle selve, boschi et cerreti comunali essersi fatti, et ogni giorno farsi grandissime devastatione et danni, et col tagliar immoderatamente dette selve, col mettervi bestiami, col farvi ronchi per seminare, et in molti altri modi atti, se non vi si riparassi, in brevità di tempo a diminuire in modo dette selve che non solamente le non potrebbero servire per li bisogni del forno, del ferro et delle fabbriche, et altri simili necessari edifici, ma anchora per li usi necessari de' paesani; et oltre di questo, come dimostra la experientia; et desiderando detti Signori Commissarii quanto sia possibile a detti disordini remediare, per virtù della authorità, potestà et bailia al magistrato loro in qualunque modo data et concessa, servatis servandis, et ottenuto il partito secondo li ordini, hanno deliberato, provviso et ordinato nello infrascritto modo et forma, cioè: che per lo advenire nissuna persona, di qualunque grado, stato o conditione si sia, et così paesana, come forestiera, ardisca o presuma in alcun modo tagliare o far tagliare legne di sorte alcuna, né per ardere, né per edificare, né qualsivoglia altra causa, nelle selve boschi et cerreti comunali; et così di Gavinana come d'altri luoghi, che fino al presente fussino stati tagliati, o che per l'advenire si tagliaranno da conduttori o d'altri che avessino authorità di tagliare, se non doppo che saranno passati anni dieci dal dì che dette selve, e cerreti saranno sute tagliate da quelli che hanno facoltà di poterle tagliare, come di sopra; et questo a causa che dette selve et cerreti di Cavinana et d'altri luoghi possino crescere et venire a quella perfectione che si convene sotto le infrascritte pene.

Hanchora hanno deliberato, proviso et ordinato che nissuna persona, come di sopra, ardisca o presuma in modo alcuno, infra tempo di anni quattro, inclusive dal dì che saranno fatte le tagliate da chi ne havessi authorità, in alcuna delle dette selve et cerreti comunali, o parte di esse, intrar con bestiami, né grossi né minuti, né di sorte alcuna, et similmente durante decto tempo di anni quattro non vi possa né per sé ne per altri seminare, né far seminare con buoi, né in altro qualsivoglia modo, né grani, né biade di sorte alcuna, a causa che le dette tagliate in quello mezzo possino in modo crescere, che mediante dette bestie o semente non possino sopportare danno di sorte alcuna.

Dichiarando inoltre che la presente ordinatione habbi luogho nelle selve et boschi comunali, et così del Orsigna, che fino al presente fussino sute tagliate nelle quali et ciascuna di esse si osservi in tutto et per tutto la medesima regola de tempi sopra scripti dal dì che fussino<sup>25</sup> sute tagliate come di sopra.

Hanno inoltre deliberato per maggior beneficio delle dette selve et cerreti comunali che li conduttori presenti, e per li tempi esistenti, quando faranno le dette tagliate siano tenuti et debbino annestare o fare annestare a castagne domestiche tutti li polloni che saranno in perfectione, et atti ad essere annestati; et debba avere dal commissario generale di Pistoia denari quattro piccoli per qualunque nesto che sarà et dopo che effectualmente si cognoscerà essere appiccato, il qual Camarlingo debba mettere detti pagamenti in conto di quel comune dove saranno posti detti nesti, dichiarando che detti nesti di castagne non possino mai per tempo alcuno né per li conduttori né per quelli del forno né per altri essere tagliati, sotto quelle pene et iudicii in che secondo li statuti et ordini di quel luogo dove saranno tagliati detti nesti incorrebbono quelli che tagliassino arbori fructiferi, et manchando detti ordini, secondo li statuti et ordini del comune pistolese, cognoscendo manifestamente detti Signori Commissarii che la presente ordinatione dello annestare a castagne in progresso di qualche tempo redunderà in grandissimo beneficio et abundantia di tutto il paese.

Et perché li prefati signori Commissarii cognoscono che la presente ordinatione sarebbe vana se non si ordinassino le guardie che con ogni diligentia et vigilantia guardassino le dette tagliate, però hanno deliberato come di sopra.

Che li campai o altri che hanno la cura di rapportare gli altri danni che si fanno nel suo comune debbino anchora havere per virtù della presente cura et custodia delle dette tagliate, et in quelli comuni dove non fusse ordine di campai o guardie sieno tenuti et debbino il Commissario di Pistoia, il Capitano di montagna presenti et per tempi esistenti, per il debito del loro officio, ciascuno nella sua giurisditione, provvedere et ordinare di detti campai o guardie per guadagnare il quarto delle pene pecuniarie che per tal contro sarano fatte come di sotto si dirà.

Chi contrafarà alle soprascritte cose o alcuna di esse, referendo congruamente l'una all'altra, caschi in quelle pene et pregiudicii che si contengono nelli statuti et ordini di quel luogo dove saranno poste dette selve et beni dannificati, et cessando quelli, secondo la forma delli statuti et ordini del comune di Pistoia parlanti di tal materia, et di più in quella maggior pena pecuniaria et afflictiva di corpo che parrà a detti Signori Commissarii, hauto rispetto alla qualità del danno et del dannificante, delle qual pene pecuniarie la quarta parte guadagni il campaio o guardia, o qual notificassi alla corte il dannificante, la quarta parte il Rettore che riscuoterà detta pena, et ogni restante si appartenga alla camera fiscale di Sua Excellentia.

Et di detti transgressori ne siano cognitori il Commissario di Pistoia et il Capitano di Montagna, cioè ciascuno di loro nella sua giurisditione, quali per debito del officio loro debbino usar ogni diligentia di ritrovare et punire detti transgressori secondo la presente deliberatione.

## Note

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli*, 7, cc. 49<sup>v</sup>-50<sup>v</sup>. a c. A. c. 50<sup>v</sup> seguono le annotazioni delle date in cui fu bandito il provvedimento: il 15 e il 18 maggio 1549 nella città di Pistoia, il 19 a Cutigliano e a San Marcello dal capitano della montagna; il 3 settembre 1553 ancora "in montagna"; il 23 giugno 1555 "in città" e il 24 in montagna. Ringrazio Carlo Vivoli che con cortesia e competenza mi ha segnalato la presenza di questo documento nell'archivio fiorentino.

<sup>2</sup> Senza frutto la ricerca nei fondi dell'Archivio di Stato di Firenze *Leggi e Bandi e Miscellanea*

<sup>3</sup> A partire da (A. Tavanti), *Leggi di Toscana*, Firenze 1778, fino a L. Cantini, *Legislazione toscana*, Firenze 1880. Di esso non compare traccia neppure nel recente ed accuratissimo studio riguardante la legislazione medicea sull'ambiente G. Cascio Pratilli, L. Zangheri, *La legislazione medicea sull'ambiente*, 3 voll., Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Leo S. Olschki, 1995. Anche un confronto di carattere linguistico fa supporre che il bando sia sconosciuto; il vocabolo "annestare", infatti, non risulta nel rigoroso e puntuale spoglio linguistico realizzato da G. Cascio Pratilli, *Glossario della legislazione medicea sull'ambiente*, Grammatiche e lessici pubblicati dall'Accademia della Crusca, Firenze, presso l'Accademia, 1993.

<sup>4</sup> Si veda in generale G. Cherubini, *La coltura del castagno in Italia alla fine del Medioevo*, in *Archeologia medievale*, VIII, 1981, pp. 247-280 e per questo territorio....

<sup>5</sup> A titolo di esempio in Statuto di Lizzano (1413) rubrica 32. *Della pena de forestieri che dessonno dapno a cogliere castagne nel comune o territorio di Licciano*. Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Comunità autonome e soggette*, 381.

<sup>6</sup> *Ibidem*, rubrica 18. *Delle bestie pasturanti infra certo tempo nelle selve de castagni*; si veda anche l'esempio, ancora più tardo, in E. Vannucchi, *Capitoli del comune di Fossato nel 1592 sul pascolo nei castagneti*, in *Nuèter*, giugno 2001, n. 51, pp. 21-23.

<sup>7</sup> Statuto di Cutigliano (1489); *Chi farasssi faggi o altri lignami nel boscho di detto comune sia tenuto pagare soldi xxiii la soma*, in ASF, *Comunità autonome e soggette*, 296; Statuto di Lizzano, rubrica 27: *Della pena di chi facesse legna nel bosco del comune*, in ASF, *Comunità autonome e soggette*, 381

<sup>8</sup> L. Della Pina, *L'évolution démographique des villes toscanes à l'époque de la naissance et de l'affirmation de l'état regionale (Xv<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)* "Annales de demografie historique", 1982, pp. 44-45.

<sup>9</sup> Così secondo F. Mineccia, in *Dinamiche demografiche e strutture economiche tra XV e XVIII secolo*, in *Storia di Pistoia*, III. *Dentro lo Stato Fiorentino. Dalla metà del XIV secolo alla fine del XVIII secolo*, a cura di G. Pinto, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 2000, pp. 155-238.

<sup>10</sup> La pratica del "debbio" consisteva nell'abattimento degli alberi di una zona e l'incendio dell'area libera così ottenuta, al fine di fertilizzare il terreno per ricavarvi spazio coltivabile.

<sup>11</sup> I. Tognarini, M. Bucci, *Storia e cultura*, in I. Tognarini, M. Bucci, *Piombino città e stato dell'Italia moderna nella storia e nell'arte*, Piombino, 1978, pp.86-87.

<sup>12</sup> Un' interessante annotazione sul metodo di controllo da vicino dei funzionari fiorentini dell'età medicea tramite le "visite" ai territori della montagna in Carlo Vivoli, *Le regioni appenniniche: la Montagna pistoiese nelle visite amministrative del secolo XVIII*, **IN QUESTO NUMERO, ALLE PP.** in cui si riferisce anche alle visite del periodo mediceo, che, l'autore riferisce in stretto collegamento e propedeutiche alle successive disposizioni di tipo vincolistico emanate per la montagna. In particolare sono segnalate le visite degli anni 1559- 1570, effettuate nelle zone di San Marcello e Gavinana con i riferimenti alle disposizioni attuate in seguito alle osservazioni riportate dai visitatori.

<sup>13</sup> Su questo si veda Mineccia, *Dinamiche*, p. 166-167 .

<sup>14</sup> La politica di governo di Cosimo I e un quadro di insieme della situazione istituzionale e dei rapporti con la montagna pistoiese in C. Vivoli, *Tra autonomia e controllo centrale: il territorio pistoiese nell'ambito della Toscana medicea*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Atti del Convegno *Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani*, Napoli, 28-29 giugno 1996, a cura di L. Mannori, Pubblicazioni dell'Istituto Suor Orsola Benincasa. "Laboratorio, 27. Storia delle Istituzioni", I, Napoli, CUEN, 1997, pp. 165 ss.

<sup>15</sup> Il primo forno impiantato nella zona montana fu quello di Pracchia, fatto edificare dallo stesso Cosimo I negli anni 1542-1543. (R. Cardarelli, *Le miniere dell'Elba durante la signoria degli Appiano e l'Industria Siderurgica toscana nel '500*, in *Mostra autarchica del minerale italiano- Giunta dei Minerali Ferrosi, Miniere e Ferro dell'Elba dai tempi Etruschi ai giorni nostri*, Roma 1938, pp. 144-145).

<sup>16</sup> Alla metà del '500 erano attive anche due ferriere sulla Limentra, una sulla Maresca presso Gavinana e una all'Orsigna. Per l'attività ferriera sulle montagne R. Breschi, A. Mancini, M.T. Tosi, *L'industria del ferro nel territorio pistoiese. Impianti, strumenti e tecniche di lavorazione dal Cinquecento al Novecento*, Pistoia, Istituto Storico della resistenza, 1983.

<sup>17</sup> L'interesse della comunità pistoiese per la tutela ambientale, è testimoniato ancora una volta da una copia manoscritta di questa legge in un volume miscelaneo dell'Archivio di Stato di Pistoia, *Statuti e ordinamenti*, 34, cc. 173<sup>v</sup>-174<sup>r</sup>. La copia è stata realizzata da Giovanni di Desiderio Forteguerra, con l'intitolazione *Provisione che non si tagli nel giogo et sommità del Alpi*. Giovanni di Desiderio Forteguerra, che si firma *civis et cancellarius*, nasce agli inizi del 1500 a Pistoia e studia diritto a Pisa; è molto attivo nell'amministrazione pubblica; probabilmente negli anni tra il 1540 ed il 1560 è cancelliere di Pistoia.

<sup>18</sup> Il titolo è del Cantini, *Legislazione*, t. III, pp. 328-330.

<sup>19</sup> Il bando in ASF, *Consulta*, poi *Regia Consulta*, 28, 21, 1559, novembre 17; la più recente edizione in Cascio Pratilli, Zangheri, *Legislazione medicea, I Bandi*, I, pp. 96-97.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 97.

<sup>21</sup> Insieme a generiche indicazioni come quelle contenute in *Provisione sopra li castagni selvatichi*, 1567 dicembre 5, in Canti-

ni, *Legislazione*, t. VI, p. 360; 1575, novembre 29, *Provisione sopra le legne da tagliarsi*, Cantini, t. VIII, p. 241; 1580, maggio 7: *Dichiaratione et nuova aggiunta alla provisione sotto di 29 novembre MDLXXV sopra le legne da tagliarsi*, *IBIDEM*, t. IX, p. 531 (con data 1579); dopo il *Bando sopra la conseruatione de' legnami per conto del forno, e fabbriche da ferro in quel di Pistoia*, 1569, s.d.d.g., in ASF, *Leggi e Bandi, Appendice*, 74, 9, il primo provvedimento direttamente e specificamente rivolto alla conservazione del manto boschivo della montagna pistoiese compare nel 1619: *Rinnovazione delle leggi sopra il non poer tagliare, e lavorare l'Alpe, e monti della montagna di Pistoia*, 1619, settembre 25, (Cantini, *legislazione*, t. XV, p. 119).

<sup>22</sup> In tal senso sembra indicare il *Bando proibente il non poter tagliare querce, istie, cerri, farnie, porrine di castagno, et ordinatine se n'allevi*, (1597, ottobre 17), in cui sembra raggiunto anche un accordo di carattere istituzionale che restituisce alla giurisdizione locale le competenze da un quarantennio prima era stata sollevata: *et la presente provisione non comprenda la citta, contado, e montagna di Pistoia, ne li luoghi dove s'estende la iurisdictione dell'Officio de' Fossim Pisa[...] ch'anno ordini e bandi particolari quali s'osservino e confermasi ancora tutte le prohibitioni del tagliare [...]*, (Cantini, *Legislazione*, t. XIV, p. 205)

<sup>23</sup> 1549 *Legge ducale sopra il non tagliarsi i boschi comunali*.

<sup>24</sup> 1549 *Legge circa il taglio de boschi comunali*.

<sup>25</sup> *Che fussino ripetuto per errore*.